



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Protocollo Partenza N. 133553/2016 del 19-12-2016
Copia Documento

AMBIENTE

Brescia, 19 DIC. 2016

BONOMI METALLI SPA
PEC bonomimetalli@raccomandata-ar.com

Coface
c/o A3 Agenti Assicurativi Associati Srl
PEC A3@legalmail.it

e p.c. SUAP DEL COMUNE DI BRESCIA
PEC suap.brescia@cert.camcom.it

P.G. _____
LM/ga
CI 091106

OGGETTO: AUA prot. 32957 del 12/10/2016 – fascicolo rifiuti n. 2358.
Accettazione della garanzia finanziaria prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) diretta a sostituire la Comunicazione di esercizio attività di recupero dei rifiuti non pericolosi a sensi dell'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fidejussoria n. 2146347 del 15/11/2016, registrata al P.G. n. 126030 del 29/11/2016 e della appendice n. 1 del 07/12/2016 registrata al P.G. n. 133094 del 16/12/2016 prestate in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/2004, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 5610 del 06/10/2016, rilasciato dal SUAP con nota del 12/10/2016 prot. n. 32957.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo sopra citato trasmesso dal SUAP, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Tenuto conto che:

1. l'autorizzazione AUA è concessa per un periodo di quindici anni dalla data del rilascio del SUAP (scadenza AUA 11/10/2031);
2. la polizza n. 2146347 del 15/11/2016 ha durata fino al 06/10/2022 (periodo di cinque anni più unò), quindi per un periodo inferiore rispetto a quanto disposto al precedente punto 1);
3. la ditta, con nota del 15/11/2016, registrata al P.G. n. 126030 del 29/11/2016, si è impegnata a presentare nuova polizza o appendice alla garanzia almeno 30 giorni prima dello scadere della stessa.

In considerazione di quanto sopra, con la presente si prescrive alla ditta, entro 30 giorni antecedenti la data di scadenza della polizza per la gestione rifiuti (06/10/2021), di prestare nuova polizza o appendice alla garanzia in oggetto, con validità pari alla scadenza dell'autorizzazione maggiorata di un anno (11/10/2032).

La mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra nei termini previsti può comportare la revoca dell'atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004.

Distinti Saluti.

IL Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Loredana Massi)

Referenti per la pratica:

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Loredana Massi - 0303749659
Istruttore pratica Ufficio: Rifiuti: Giorgio Alessandri - 0303749413



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE
AMBIENTE
VALUTAZIONI
AMBIENTALI
PROTEZIONE
CIVILE
LEGGE
VALTELLINA

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Tel. 030/37.49.911
Fax. 030/37.48.482
ambiente@pec.provincia.bs.it

c.f. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Brescia,
Al Suap del Comune di Brescia
PEC

p.c. Ditta Bonomi Metalli Spa
PEC: bonomimetalli@raccomandata-ar.com

Prot. n. _____
Cl. 9.11.06
LM/sl

OGGETTO: Pratica AUA n. 00502930175-19092014-1013.
Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi gestita dalla ditta **BONOMI METALLI SPA** presso l'insediamento in comune di **BRESCIA VIA BETTOLE 84/A**.

Si trasmette, ai fini del rilascio al richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.P.R. 59/2013, l'A.U.A. n. 5610 del 6/10/2016

E' necessario che codesto SUAP provveda a dare comunicazione alla scrivente della data del rilascio.

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004, allegato A), che si allega in copia, la Ditta dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP**, una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia e trasmetterla in originale.

La garanzia, per la cui decorrenza si assume la data di rilascio dell'AUA, dovrà essere dell'importo di **Euro 101.389,69 (Euro centounmilatrecentoottantanove/69)** e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data di rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia, così come disposto al punto 12) del provvedimento provinciale n. 5610 del 6/10/16. E' fatta salva la normativa in materia di imposta di bollo.

Si ricorda, che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità.

Distinti saluti

Il Funzionario
(Loredana Massi)

Referente per la pratica:
Responsabile del procedimento
Ufficio: Rifiuti - Dott.ssa Loredana Massi -Tel.:030.3749659
Istruttore pratica: Stefania Loreni - 030-3749653



Atto Dirigenziale n° 5610/2016

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 48/2016

OGGETTO: ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI BRESCIA, VIA BETTOLE 84/A DALLA DITTA BONOMI METALLI SPA, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI BRESCIA VIA BETTOLE 84/A.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 229 del 28/09/2016 che conferma l'incarico al sottoscritto di direzione Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Visti i seguenti atti comunitari, statali, regionali e provinciali in materia di gestione rifiuti:

- decreto del direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di

risorse idriche”;

- deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 2004, n.157, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r. nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01”;
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all’applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della giunta provinciale n. 92 del 08/03/2010, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori relativi agli impianti di gestione dei rifiuti, alla voce “comunicazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.”;
- deliberazione della giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

Visti i seguenti atti comunitari, statali, regionali e provinciali in materia di scarichi idrici:

- regolamento regionale 24.03.2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, “Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali”;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Premesso che:

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all’articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26 del 203 e s.m.i. già esercitate dall’Autorità d’Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1 Gennaio 2011;
- le Province esercitano tali funzioni tramite Uffici d’Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del consiglio provinciale n. 26 del 2011 in data 27/06/2011 è stato costituito a decorrere dal 01/07/2011 l’Ufficio d’Ambito di Brescia;

Premesso che questa Provincia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto;

Vista la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di Brescia, registrata al P.G. con il n. 115699 in data 25/09/2014, con la quale il Sig. Firmo Bonomi, nella sua qualità di rappresentante della ditta **BONOMI METALLI SPA**, avente sede legale in comune di Brescia, Via Bettole 84/A, ha chiesto

l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'insediamento sito in comune di Brescia, Via Bettole 84/A, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- * autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006;
- * comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 con, tra l'altro, la modifica sostanziale consistente nell'aumento del quantitativo annuo trattato dei rifiuti di cui alla tipologia 3.2 da 200 t/a a 6000 t/a;

Richiamata la nota della Provincia del 15.10.2014 prot. n. 125606, nella quale si precisava che l'AUA non poteva tenere in considerazione della modifica sostanziale richiesta in quanto soggetta ad espletamento della verifica di VIA e che pertanto si procedeva con il rinnovo tal quale;

Verificato che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente al 13/06/2013 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013) e già munito dei seguenti titoli abilitativi ambientali al momento della presentazione della domanda di AUA:

1. comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato n R 1405, efficace fino al giorno 28/12/2014;
2. autorizzazione allo scarico rilasciata da Ufficio d'Ambito di Brescia con atto n. 106 del 09/06/2011, avente scadenza il giorno 08/06/2015;

Preso atto che relativamente a detta domanda la Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990;

Dato atto che con molteplici note, indirizzate al SUAP, questa Provincia e l'Ufficio d'Ambito, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

Preso atto che il gestore ha chiesto proroga per il deposito della documentazione mancante e che il SUAP, sentito il responsabile del procedimento di questa Provincia, ha concesso la proroga richiesta;

Preso atto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con molteplici note del SUAP in particolare l'ultima integrazione pervenuta in data 13.09.2016 (registrata in pari data al p.g. provinciale n. 97277);

Rilevato che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 266, Mapp. n. 41 - 114 comune censuario di Brescia e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune del 13/03/2015), ha la seguente destinazione urbanistica:
 - Ambito T- progetti isolati: progetto di trasformazione ex Bonomi Metalli – Area di compensazione T;
- considerando il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. 1990 del 20.06.2014, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

Dato Atto che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui all'articolo 22 del regolamento regionale n. 3 del 24.03.2006, agli articoli 124 e 125 del d.lgs. n. 152/06 e 9 del regolamento regionale n. 4/2006, nonché quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

Rilevato che l'AUA richiesta sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni e che il SUAP competente al rilascio del provvedimento finale non ha indetto conferenza di servizi;

Richiamato l'articolo 107, c. 1, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 101, cc. 1 e 2, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che questa Provincia, nella sua qualità di autorità competente, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

Dato atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- * comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – Sezione recupero rifiuti, parte integrante e sostanziale del presente atto
- * autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato AUA - Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **101.389,69 (Euro centounomilatrecentoottantanove/69)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di mc 4540,50 di rifiuti non pericolosi pari a € 80.194,31, così suddivisi:
 - mc. 590,50 di rifiuti non pericolosi in ingresso destinati al recupero,
 - mc 3950,00 di materiale in attesa di certificazione,
- recupero di t/anno 2900 di rifiuti non pericolosi pari a € 21.195,38.

Ritenuto:

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

Dato atto che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Ritenuto opportuno far presente che, qualora in relazione all'attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, l'AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

- ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, A2A Ciclo Idrico SpA, ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 26/07/2016 al PG n° 4799/2016;

Verificato che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

Preso atto della certificazione n. KI-067090 emessa il 27/01/2014 con scadenza 06/01/2017, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di ferro, acciaio e alluminio ex Reg. CEE 333/2011 e certificazione n. HI-081088 emessa il 27/01/2014 con scadenza 26/01/2017, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di rame e leghe ex Reg. CEE 715/2013;

Tenuto conto che con nota del 16/03/2015 prot. n. 32872 questa Provincia ha comunicato che con provvedimento dirigenziale n. 1585 del 05/03/2015 ha preso atto dell'appendice n. 1 del 27/01/2014 relativa alla garanzia finanziaria n. 995101885 del 22/12/2009, prevista dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, per l'estensione della validità della garanzia al 28/12/2016;

Rilevato che con nota del 26/09/2016 prot. 6146/2016 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nell'Allegato AUA - Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti con esito favorevole;
- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti),
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. e ritenuto di poter adottare il presente atto;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016;

dispone

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **BONOMI METALLI SPA** (C.F. 00502930175), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di Brescia Via Bettole 84/A, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, nell'allegato AUA - Sezione recupero rifiuti, e Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura con planimetria della rete raccolta acque di prima pioggia che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;

2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato AUA - Sezione Recupero rifiuti, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato AUA - Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, da parte del SUAP;

4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

5. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;

6. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
7. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
8. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
9. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
10. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
11. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. con il n. **R 1731**;
12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **101.389,69 (Euro centounomilatrecentoottantanove/69)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio dell' AUA da parte del SUAP e prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004 con validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
13. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della giunta provinciale n. 50 del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
14. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
15. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 7, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione a questa Provincia ed ai soggetti intervenuti a qualunque titolo nel procedimento.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 06-10-2016

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

AUA – Sezione recupero rifiuti

Tabella descrittiva - RIFIUTI

RAGIONE SOCIALE	BONOMI METALLI SPA	CODICE FISCALE 00502930175
SEDE LEGALE	BRESCIA (BS) V. BETTOLE 84/A	
SEDE INSEDIAMENTO	BRESCIA (BS) V. BETTOLE 84/A	FOGLIO N. 266 MAPP. 41 - 114
SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO	SUPERFICIE SCOPERTA	mq 61.485
	SUPERFICIE COPERTA	mq 2260
	SUPERFICIE SCOPERTA PAVIMENTATA	mq 20.165
	SUPERFICIE SCOPERTA PERMEABILE	mq 41.320
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	Ambito T-progetti isolati: progetto di trasformazione ex Bonomi Metalli – Area di compensazione T.3	VIGENTE P.G.T.
LEGALE RAPPRESENTANTE	BONOMI FIRMO nato il 27/05/1946 a Lumezzane (BS) Residente a Lumezzane (BS) – Via Vittorio Veneto, 49/A	
RESPONSABILE TECNICO	IVAN POLI nato il 01.02.1976 a GARDONE VAL TROMPIA (BS) Residente a Brescia - Via Bettole, 84/A	

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di mq 61.485; l'impianto è sito nel comune di Brescia - Via Bettole, 84/A è censito al NCTR del comune di Brescia al foglio n. 266 mapp. 41, 114; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona "Ambito T- progetti isolati: progetto di trasformazione ex Bonomi Metalli – Area di compensazione T.3" come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di BRESCIA;
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i., il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

[100299] e [120199]						deposito	
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
TOTALE		2,5	5	25	50	0	0

03.01 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]						R4 03.01.3 lett. c R13 03.01.3 lett. c	
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100210	Scaglie di laminazione						
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione						
150104	Imballaggi metallici						
160117	Metalli ferrosi						
170405	Ferro e acciaio						
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti						
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117						
191202	Metalli ferrosi						
200140	Metallo						
TOTALE		48	95	0	0	480	950

03.02 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]						R13 solo deposito	
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
TOTALE		5	10	25	50	0	0

03.02 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]						R4 03.02.3 lett. c R13 03.02.3 lett. c	
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
110501	Zinco solido						
110599	Rifiuti non specificati altrimenti						
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
X 120199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione						
150104	Imballaggi metallici						
170401	Rame, bronzo, ottone						
170402	Alluminio						
170403	Piombo						
170404	Zinco						
170406	Stagno						
170407	Metalli misti						
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi						
191203	Metalli non ferrosi						
200140	Metallo						
TOTALE		250	495	0	0	980	1950

04.03 schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe						R13 solo deposito	
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100699	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a polveri di ottone e schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe						
TOTALE		250	500	1000	2000	0	0

05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto	<i>R13 solo deposito</i>					
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410						
TOTALE		35	50	135	200	0	0